

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA MISERICORDIA DI VINCI
PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Dott. Marco Mori, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della del Direttore S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie, dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 28/06/2018

e

la Misericordia di Vinci di seguito denominata "Associazione", codice fiscale 82001250487, con sede legale in Via Pierino da Vinci 35, Vinci – Firenze nella persona del proprio rappresentante legale Sig. Paolo Bruni, domiciliato per la carica presso la sede della struttura,;

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992 e ss.mm.ii, all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente

risultante dall'applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali; il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa;

- l'Art. 8-octies dispone l'attivazione da parte della Regione e delle aziende unità sanitarie locali di un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;
- la legge regionale Toscana del 25 febbraio 2005, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 74 e seguenti, dispone che l'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale da parte delle strutture private avvenga con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 76 della medesima legge regionale, ed a seguito di negoziazione fra l'azienda sanitaria e la struttura privata effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale;
- ai sensi del sopra richiamato articolo 76 della legge regionale n. 40 del 2005, rubricato "Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private", e successive modificazioni ed integrazioni, in base al grado di copertura del fabbisogno, agli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano sul territorio un ruolo di integrazione con la struttura pubblica al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;
- che per stipulare contratti, le strutture ambulatoriali private devono essere accreditate così come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- che l'Azienda, nell'ottica del mantenimento della rete dei servizi territoriali dell'ambito Empoli, ha deciso di individuare una nuova soluzione per garantire un punto per prelievi ematici a Vinci, con il fine ultimo di venire incontro alle esigenze della popolazione residente che non trova, nelle immediate vicinanze, articolazioni territoriali aziendali o laboratori privati accreditati;
- che l'Associazione possiede i requisiti di autorizzazione e il Decreto di Accreditamento n. 4591 del 30 marzo 2018, così come richiesto dalle sopradette norme per stipulare il presente accordo con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi;
- visto il Decreto del Presidente G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte dell'Associazione di prelievi ematici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale da svolgersi presso i locali della Fraternita della Misericordia di Vinci, sito in Via Matteotti 24, per un numero massimo annuale di n. 3640 prelievi venosi e n. 300 campioni biologici da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11 per un giorno alla settimana, salvo diversi successivi accordi, in orario 7.00 – 10.00 e per un budget economico massimo pari a € 15.010 all'anno.

Il/I volume/i sopra definito/i potrà/potranno essere incrementato/i in base al fabbisogno rilevato dall'Azienda, previa comunicazione scritta all'Associazione.

Art. 3 – Modalità di accesso

L'accesso al servizio, subordinato alla prescrizione compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale, è diretto senza appuntamento con accettazione ed esecuzione del prelievo nella medesima seduta.

Le parti concordano la possibilità di prevedere l'accesso tramite un preinserimento delle richieste a cura dell'Associazione medesima. In tal caso, al momento del preinserimento da parte dell'Associazione, verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all'ora dell'appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, oltre alle modalità per il ritiro del referto.

Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell'Azienda prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico direttamente presso l'Associazione, con pagamento in contanti o tramite POS che sarà collegato alla Tesoreria Aziendale secondo le attuali procedure aziendali.

Per quanto riguarda il ritiro dei contanti si rinvia al successivo articolo 4.2.

La gestione degli incassi deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di cassa e devono essere rendicontati sui software aziendali DNLAB e SYSPREST.

I referti possono essere visualizzati on line o inviati a domicilio per posta.

Nel caso della consegna on – line, al momento dell'accettazione l'operatore deve assicurarsi dell'attivazione della tessera sanitaria e/o fornire il pin per accedere al sistema di visione dei referti come da procedura vigente.

Nel caso in cui il referto venga inviato a domicilio, i costi di spedizione pari a € 1,00 sono posti a carico degli utenti che dovranno provvedere al pagamento prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico direttamente presso l'Associazione, con pagamento in contanti.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

4.1. Per l'espletamento del servizio l'associazione assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.79/r del 17.11.2016;
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici secondo le procedure aziendali;
- personale infermieristico regolarmente iscritto all'ordine professionale per le attività di prelievo; - il recapito, con propri mezzi e personale, delle provette e delle ricette mediche (vd. Commento al punto successivo) al laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di San Giuseppe di Empoli entro le ore 10.30;
- fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08; L'Associazione dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:
 - carrello emergenza con “defibrillatore automatico esterno”, come da normativa vigente;
 - computer per l'accettazione collegato ad internet; - stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico dell'Associazione che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

L'Associazione si impegna a conservare le somme introitate (contanti o pos) secondo le disposizioni aziendali e a fornire all'Azienda i nominativi degli operatori che saranno autorizzati ad esercitare le funzioni di cassa.

L'Associazione si impegna a rispettare le vigenti disposizioni aziendali e regionali in materia di flussi informativi e, congiuntamente all'Azienda, provvederà alla ricognizione dei dati anagrafici delle strutture attraverso il modello regionale STS 11.

4.2 L'Azienda provvede:

- ad installare ed aggiornare il programma aziendale di accettazione per le attività di prelievo e consegna campioni del Laboratorio Analisi, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento.
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre, POS per i pagamenti elettronici e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica e del POS è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto

delle provette e dei materiali biologici, nonché il seguente materiale economico di consumo ovvero carta A4;

- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori dell'Associazione nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale e la normativa sulle modalità di accesso alle prestazioni a favore dell'utenza; L'Azienda provvederà affinché, tramite l'apposito servizio, venga effettuato il ritiro del contante introitato dalla Misericordia di Vinci che sarà conservato a cura dell'Associazione secondo le modalità aziendali.

L'Associazione dovrà richiedere all'Azienda l'approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente al presidio aziendale di riferimento sito in Empoli, Via Rozzalupi 57, al seguente indirizzo mail sabrina.casarosa@uslcentro.toscana.it;

Art.5 – Personale

L'Associazione assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

L'operatore deve avere la formazione sufficiente per una corretta accettazione. Deve quindi essere in grado di conoscere la normativa sulle esenzioni per patologia, le esenzioni per condizione, le fasce di reddito e le modalità di calcolo del ticket comprensivo della quota aggiuntiva.

Deve rispettare le disposizioni aziendali sulle possibilità di correzione dei dati contenuti sulla ricetta per permettere una corretta accettazione amministrativa. Deve inoltre provvedere alla stampa delle etichette, assicurare la riscossione del ticket e l'emissione della ricevuta fiscale.

L'Associazione è altresì tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura stessa i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art.6 – Incompatibilità

L'Associazione prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla

normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

Art. 7 - Privacy

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n.196/2003 (di seguito anche Codice Privacy), in materia di protezione di dati personali e sensibili. Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.

Le Parti si impegnano, in relazione all'attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il Rappresentante Legale dell'Istituto verrà nominato dall'Azienda "Responsabile del Trattamento" dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il Rappresentante Legale si impegna a nominare "Incaricati del trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio de quo per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda. Di tale nomina l'Istituto dovrà darne debita comunicazione all'Azienda.

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L'Azienda corrisponderà all'Istituto un compenso tariffario di € 4,00 (come da Nomenclatore Tariffario Regionale) per ogni accesso comprendente l'accettazione, il prelievo, la consegna del campione alle strutture aziendali individuate e le procedure per l'acquisizione del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico, l'Azienda corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione, ritiro del campione biologico e successiva consegna alle strutture aziendali individuate incluse le procedure per l'acquisizione del referto.

A tal fine farà fede il report mensile riepilogativo predisposto dalla SOS Patologia Clinica San Giuseppe di Empoli e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Responsabile di Zona o suo delegato.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI.

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale all'Associazione che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Istituto relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i all'art. 2, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale.

Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

L'Istituto provvederà ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo.

Dovrà provvedere inoltre ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.

Art. 10 – Verifiche

L'Associazione riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga e risoluzione del contratto

La presente convenzione ha durata di anni 2, dal 1° luglio 2018 e termina il 31 maggio 2020, fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

Essa è peraltro rinnovabile d'accordo tra le parti per un ulteriore anno, su richiesta scritta inoltrata dall'Azienda entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie.

E' consentita all' Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte dell'Istituto, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro;

- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e s.m.i. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l’Azienda dovrà darne comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all’Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Art. 12 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione: a)

per l’Azienda:

- il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l’organizzazione del servizio;
- il Direttore della S.O.S. Gestione del privato accreditato e liste di attesa, che opera in sinergia con i Responsabili di Zona/Direttori della S.D.S., per il livello di programmazione delle attività
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio dr.ssa per gli aspetti tecnico-professionali; - il Direttore SOS Accordi contrattuali e convenzioni non Sanitarie per gli aspetti amministrativi b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale dell’Istituto.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 punto 4.5 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 – Adempimenti

L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di 9 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell'Associazione all'atto della formalizzazione.

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro Il Direttore

SOS Accordi Contrattuali e

Convenzioni non sanitarie

Dr. Marco Mori

per l'Associazione Accreditata

Il Rappresentante Legale

Sig. Paolo Bruni
